

5. PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO COSTITUZIONALE RELATIVO ALLA DURATA DEL MANDATO DEL PRIORE GENERALE E ALLA FREQUENZA DEL CAPITOLO GENERALE ELETTIVO, E RIPRESA DEL DECRETO N. 73 DEL CAPITOLO GENERALE 2007 SULLA DURATA DEL MANDATO DEI PRIORI/VICARI PROVINCIALI E DEGLI UFFICI COLLEGATI (PRIORI, PARROCI, UFFICIALI)¹

1. Il Capitolo generale 2007 aveva approvato il Decreto n. 73 con il quale si stabiliva «in deroga agli articoli 204/a, 225/a, 232, 241, 245/b, 249/c, delle *Costituzioni* [...] di celebrare ogni quattro anni i Capitoli provinciali e vicariali delle giurisdizioni dell'Ordine e, conseguentemente, di prolungare il mandato dei Priori e Vicari provinciali e degli uffici collegati (Priori, Parroci, Ufficiali)»².

Come noto, la congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica non fu d'accordo con questa decisione «non avendo ottenuto l'articolo la approvazione richiesta di due terzi»; e suggerì che la proposta «dovrà essere ripresentata nel prossimo Capitolo generale e, se otterrà la maggioranza richiesta, si potrà presentare per l'approvazione definitiva alla Santa Sede»³ 169.

2. Durante il sessennio che sta terminando, il Consiglio generalizio ha verificato una crescita di accoglienza della proposta, particolarmente negli incontri con i Priori, Vicari e Delegati provinciali, tenuti nel passato sessennio a Roma, Fátima (Argentina) e Trois-Rivières (Canada).

3. Tenendo conto di questa situazione, il Consiglio generalizio ha avviato una riflessione sulla durata del mandato del Priore generale, anche in relazione a ciò che si sta sviluppando in altri Ordini mendicanti.

Naturalmente tale considerazione ha tenuto conto del fatto che al mandato del Priore generale sono collegati la frequenza della celebrazione del Capitolo generale elettivo e la durata dei mandati del Procuratore dell'Ordine, dei Consiglieri generali, del Segretario dell'Ordine e dei Segretariati e Ufficiali generali.

4. Nella storia dell'Ordine la durata del mandato del Priore a tutti i livelli (generale, provinciale, conventuale) e la frequenza della celebrazione dei Capitoli (generale e provinciale) hanno subito alcune variazioni.

In particolare, rispetto all'ufficio di Priore generale e alla celebrazione del Capitolo generale, si è passati – lungo i secoli e in risposta alle mutate circostanze interne ed esterne all'Ordine – dal ritmo annuale nel primo secolo di vita dell'Ordine (con il mandato del Priore generale praticamente a vita⁴), a quello triennale dal 1346 (con la bolla *Regimini universalis Ecclesie* di Clemente VI⁵) e quindi a quello sessennale dal 1619, con la bolla di Paolo V *Cum sicut electi*⁶.

5. Il Consiglio generalizio:

- prendendo atto della mutata situazione dell'Ordine, in particolare la sua estensione geografica;
- tenendo conto del legame con il mandato quadriennale dei Priori, Vicari e Delegati provinciali;
- considerando nei secoli che l'Ordine ha mutato la norma, a seconda delle esigenze interne ed esterne (sia ecclesiali che sociali), è giunto a formulare una proposta di modifica dell'articolo 270 delle attuali *Costituzioni*,

¹ Arch. gen. OSM, Prot. 220/2013.

² *Acta Ordinis Servorum beatae Mariae Virginis. Atti del Capitolo generale*. Ariccia (Roma), 8-30 ottobre 2007, N.S., a. II (2007), vol. 12, Roma, Curia Generalis O.S.M., 2007: prima presentazione: pp. 183-184 e votazione relativa: p. 189 (votanti: 58, *placet*: 37, *placet juxta modum*: 1, *non placet*: 20, astenuti: 0); seconda presentazione: p. 240 e votazione relativa: p. 242 (votanti: 57, *placet*: 36, *non placet*: 21, astenuti: 0).

³ Lettera della congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica al Procuratore dell'Ordine: Prot. N. S. 48-1/2008 (Arch. gen. OSM, Prot. 554/2011), 16 dicembre 2011.

⁴ V. BENASSI, O. J. DIAS, FAUSTINO M. FAUSTINI, *I Servi di Maria. Breve storia dell'Ordine*, Roma, 1984, p. 49: «Il priore generale – che sino ad allora [1346] rimaneva in carica praticamente a vita [...]».

⁵ «Clemente VI emanerà [...] la bolla di valore perpetuo *Regimini universalis Ecclesie* del 23 marzo 1346 [...] in cui si prevederà la tenuta triennale del capitolo generale e se ne ridurrà il numero dei componenti, la rinuncia in esso all'ufficio del priore generale in carica che può essere però riconfermato, l'annualità dei capitoli provinciali [...], l'elezione del priore conventuale da parte dei suoi frati se almeno in numero di dodici e la durata del suo incarico non oltre due anni consecutivi»: F. A. DAL PINO, *I primi due secoli di storia costituente dei frati Servi di santa Maria e dell'Ordine di sant'Agostino (1245/47-1431)*, in *Spazi e figure lungo la storia dei Servi di santa Maria (secoli XIII-XX)*, Roma, Herder editrice e libreria, 1997, p. 61.

⁶ «Paolo V, annuendo ai voti dei definitori e del capitolo generale dei Servi tenuto l'anno precedente a Bologna, stabilisce che, sia il capitolo generale che l'elezione del priore generale e del procuratore generale avvengano ogni sei anni, sicché il priore generale Baldassarre Bolognetti e il procuratore generale Aurelio Raffaelli rimangano in carica per un sessennio»: *Fonti storico-spirituali dei Servi di santa Maria 1496-1623*, Padova, Edizioni Messaggero, [2008], tomo I, p. 712.

che tratta della durata del mandato del Priore generale e degli uffici ad esso collegati; come pure la modifica dell'articolo **254**, che indica la frequenza della celebrazione del Capitolo generale elettivo.

I testi proposti come modifica dell'attuale testo delle *Costituzioni* sono i seguenti:

art. 254

L'Ordine celebra il Capitolo ogni anni, o prima a tenore dell'articolo 272, per l'elezione del Priore generale, del Procuratore dell'Ordine, dei Consiglieri generali e del Segretario dell'Ordine; per la tutela del suo patrimonio spirituale e per un rinnovamento che sia in armonia con esso; per l'incremento dell'unità dell'Ordine, l'aggiornamento legislativo, la programmazione e l'amministrazione.

art. 270

Il Priore generale viene eletto per anni. Si esclude la postulazione. Per la validità dell'elezione, sono richiesti cinque anni di Professione solenne. Come necessaria conseguenza cambiano anche gli articoli relativi al mandato del Procuratore dell'Ordine e dei Consiglieri generali:

art. 276

Il Procuratore dell'Ordine dura in carica anni e può essere rieletto.

art. 280

I Consiglieri generali durano in carica anni e non possono essere rieletti per un terzo mandato consecutivo. Si esclude la postulazione.

6. Il Consiglio generalizio, in relazione a questa modifica, propone di votare il Decreto n. 73 del Capitolo generale 2007 che così diceva:

DURATA DEL MANDATO DEI PRIORI/VICARI PROVINCIALI (cf. *Cost.* 225/a, 245/b, 232, 249/c) E DEGLI UFFICI COLLEGATI (PRIORI, PARROCI, UFFICIALI)

73. Il Capitolo generale, in deroga agli articoli 204a, 225 a, 232, 241, 245b, 249c, delle *Costituzioni*, decreta di celebrare ogni quattro anni i Capitoli provinciali e vicariali delle giurisdizioni dell'Ordine e, conseguentemente, di prolungare il mandato dei Priori e Vicari provinciali e degli uffici collegati (Priori, Parroci, Ufficiali)

Il Priore provinciale o vicariale viene eletto per un quadriennio e può essere rieletto per un altro quadriennio consecutivo. È esclusa la postulazione.

[Il Capitolo generale decide che la deroga entri in vigore dai Capitoli provinciali e vicariali elettivi dell'anno 2012].

7. Il Consiglio generalizio propone di discutere e votare all'inizio del Capitolo generale queste due proposte di modifica delle *Costituzioni* perché, *se approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti*, le richieste possano essere inviate immediatamente alla congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e, una volta approvate dalla Santa Sede, possano avere immediata attuazione nella prossima elezione del Priore generale.